

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	02/12/2016	Emissione	Sonia Borghese	T. Del Do M. Romano Collegio Sindacale	DECRETO 134 dd. 05.12.2016
01	18/07/2017	Prima revisione	Alessandro Camarda	E. Pitton A. Maniago T. Del Do Collegio Sindacale	DECRETO 67 dd. 19/07/2017

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Elenco dei legali patrocinatori dell’ente	3
Art. 3 - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e cancellazione	4
Art. 4 - Modalità d’iscrizione	4
Art. 5 - Rappresentanza in giudizio	5
Art. 6 - Conferimento dell’incarico.....	5
Art. 7 - Obblighi del professionista.....	7
Art. 8 - Trattamento dei dati	8
Art. 9 - Norme di rinvio	8

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (di seguito EGAS), degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolto l'Ente e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico, allo scopo di garantire la migliore difesa in giudizio dell'EGAS.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'EGAS in occasione di ogni singola controversia dinanzi agli organi giurisdizionali, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche in sede esecutiva e di ottemperanza.
3. L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico conferito ad un professionista ad opera del legale rappresentante dell'EGAS.
4. L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Elenco dei legali patrocinatori dell'ente

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui al presente regolamento, è istituito un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali.
2. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO

4. La struttura Affari Generali provvede alla tenuta dell'Elenco ed al suo aggiornamento.
5. L'Elenco ha durata illimitata con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'EGAS
L'elenco si intende aperto e, pertanto, sarà aggiornato annualmente con l'inserimento dei nuovi richiedenti ovvero l'esclusione dei professionisti qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 3 comma 3.
6. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Ente potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato dall'EGAS.
7. L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di EGAS, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

8. L'EGAS si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e cancellazione

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - b) iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati da almeno 5 anni;
 - c) aver patrocinato negli ultimi due anni almeno 30 cause nella sezione per la quale viene chiesto l'inserimento;
 - d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) non avere procedimenti penali pendenti o aver conseguito condanne penali;
 - f) non avere in corso incarichi contro l'Egas in proprio o per terzi, pubblici o privati;
 - g) non avere procedimenti disciplinari pendenti o non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità (indicando, in ogni caso, la sanzione eventualmente subita);
 - h) avere in atto idonea assicurazione per i rischi professionali.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.
3. I professionisti iscritti nell'Elenco potranno essere sospesi ovvero esclusi dallo stesso in caso di contenzioso in cause civili, penali o amministrative contro l'EGAS, ovvero per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero nel caso in cui il professionista abbia perso i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, ovvero abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico, ovvero qualora il professionista abbia fatto espressa richiesta di cancellazione dall'elenco, nonché per ogni altra grave ragione che renda necessaria o opportuna l'esclusione.
4. Dell'avvio del procedimento di sospensione ovvero di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. È, comunque, onere del professionista di notificare l'EGAS del venire meno delle eventuali cause di sospensione e della volontà di permanenza nell'Elenco.

Art. 4 - Modalità d'iscrizione

1. Per la formazione dell'Elenco viene predisposto un avviso pubblico, al quale viene data massima diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'EGAS.
2. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda dell'interessato contenente i dati anagrafici, i recapiti e la P.E.C. del professionista interessato e l'indicazione della sezione per la quale chiede l'iscrizione.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena del mancato inserimento nell'Elenco, la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) *Curriculum* in formato europeo di studio e professionale contenente l'indicazione degli incarichi assolti singolarmente ovvero in qualità di co-difensore e delle attività svolte con specifica indicazione del valore delle controversie patrocinate, dei relativi esiti,

- dell'RG e dell'Autorità Giudiziaria, delle referenze inerenti le attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni, di aziende sanitarie pubbliche e di Centrali di Committenza, delle specializzazioni, delle pubblicazioni e dell'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione;
- c) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice deontologico.
 - d) Fotocopia di valido documento di identità.
4. In caso di partecipazione all'avviso da parte di studio associato o società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, e a pena di esclusione:
- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta: per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato; dal legale rappresentante per le società di professionisti;
 - gli allegati alla domanda di cui sopra, dovranno essere prodotti da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.
5. La verifica dei requisiti di ammissione è effettuata dalla struttura Affari Generali.
6. L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico nella sezione di interesse indicata nella domanda e l'eventuale diniego motivato è comunicato al professionista interessato a cura della struttura Affari Generali.

Art. 5 - Rappresentanza in giudizio

1. La decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria al rappresentante legale dell'EGAS che approva la costituzione in giudizio con proprio provvedimento.
2. L'istruttoria dell'atto è curata dalla struttura Affari Generali d'intesa con la struttura competente per materia in relazione all'oggetto della lite. La fase concernente le valutazioni, di cui al successivo art. 6, finalizzate ad esprimere una proposta di incarico, sono di competenza della struttura che tratta la materia con il supporto della struttura Affari Generali.

Art. 6 - Conferimento dell'incarico

1. La scelta del professionista è informata ai principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In particolare la valutazione è operata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, nel rispetto, a parità di condizioni, del principio di rotazione, tenendo conto complessivamente: della specializzazione, delle esperienze professionali e della qualità delle stesse risultanti dal *curriculum* in relazione alla specifica controversia, alla complessità, all'importanza, alla difficoltà ed alla rilevanza della stessa. Inoltre si terrà conto della sezione di iscrizione in base alla natura della controversia e del Foro di competenza al fine del contenimento della spesa.
3. Costituisce criterio di preferenza la consequenzialità e/o la complementarità con altri incarichi precedentemente assolti (es. primo grado).
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 il criterio della rotazione può essere motivatamente derogato nei casi di particolare e comprovata complessità e rilevanza della

controversia tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione ed in tali ipotesi non si applica il successivo comma 7.

5. In caso di associazione o società tra avvocati, l'EGAS ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.

6. Ai fini dell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico, salvo i casi d'urgenza connessi ai tempi di causa, verrà richiesto un preventivo al professionista il cui profilo professionale sia ritenuto più adeguato per la specifica controversia alla luce dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Qualora, all'esito della valutazione compiuta risultino adeguati più profili professionali, si procederà ad una valutazione comparativa di due o più preventivi.

7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, verrà chiesto ad ogni professionista un preventivo, articolato per le singole fasi del giudizio, prendendo a riferimento lo scaglione di valore individuato dall'EGAS e comprensivo delle spese forfettarie.

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere calcolato con riferimento ai valori indicati, per ciascuna fase del giudizio, nelle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 10/03/2014 n. 55 ovvero dei diversi valori determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del medesimo D.M. per le cause di valore superiore, ai quali dovrà essere applicata una riduzione pari ad almeno il 25%.

8. L'EGAS si riserva, in ogni caso, la valutazione di congruità dei preventivi qualora questi mostrino valori che si discostano in misura superiore al doppio di quelli individuati sulla base di cui al comma precedente.

9. Deve essere, in ogni caso, indicata l'eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa, nonché i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ai sensi del D.L. n. 1/2012 (convertito nella Legge n. 27/2012).

In caso di giudizio cautelare deve essere indicato anche l'importo relativo all'eventuale reclamo e successiva fase di merito.

10. L'EGAS si riserva la facoltà di affidare motivatamente l'incarico a legali non iscritti nell'Elenco per le motivazioni indicate di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- quando il procedimento intrapreso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un avvocato oppure nei casi di prosecuzione dei successivi gradi di giudizio;
- quando il procedimento intrapreso concerne materie già trattate dal professionista per conto dell'EGAS ovvero casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- quando il procedimento implica la soluzione di questioni di massima e particolare complessità tale da richiedere prestazioni di alta specializzazione;
- quando specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendono necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'Elenco), specificamente motivate.

11. La struttura Affari generali trasmette al professionista individuato il decreto di costituzione in giudizio e la procura alla lite sottoscritta dal Direttore Generale in calce e/o a margine della memoria e/o del ricorso, nonché la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti per cui è causa.

12. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce al disciplinare di incarico predisposto secondo il modello allegato n. 1.
13. La sottoscrizione dell'atto di incarico è condizione essenziale per la liquidazione delle spese e del compenso ai professionisti iscritti nell'Elenco.
14. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso il legale dovrà adeguatamente motivare e relazionare sotto l'aspetto della necessità.

Art. 7 - Obblighi del professionista

1. Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'EGAS sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'EGAS;
- f) ad informare per iscritto l'EGAS della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), e delle agevolazioni fiscali, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- g) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'EGAS nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014.
Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'EGAS ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità.
Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
Nel caso in cui l'EGAS sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.
Nel caso in cui vi siano le condizioni per addivenire ad un componimento della lite, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di decreto.
- h) a fornire, su richiesta dell'EGAS, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
- i) in caso di accoglimento delle domande dell'EGAS, a curare per conto ed in nome dell'Ente stesso l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 8 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., solo ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, fatti salvi gli obblighi legali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'EGAS si riserva la facoltà di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente regolamento per ragioni di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto o del quadro normativo di riferimento.

Allegati:

1. Disciplinare di incarico